

Resistente: Ypourgos Perivallontos kai Energeias

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 4, paragrafo 1.1, 7, paragrafo 4, e 8, in combinato disposto con l'Allegato I della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni regolamentari nazionali come i paragrafi 1.2.4, P9.5.6.9 e P9.5.8.2 del regolamento tecnico greco degli impianti interni a gas naturale con pressione di esercizio fino a 500mbar, di cui trattasi nel procedimento principale, i quali fissano, per motivi di sicurezza delle persone in caso principalmente di eventi sismici, condizioni e limitazioni (obbligo di aerazione, divieto di attraversamento interrato) per quanto riguarda le modalità di installazione delle attrezzature a pressione (tubazioni del gas), allorché dette condizioni e limitazioni vengono applicate indistintamente anche a tubazioni che, come quelle di cui trattasi nella fattispecie, recano la marcatura «CE» e vengono certificate dal fabbricante come installabili e utilizzabili in sicurezza senza che siano rispettate le condizioni e limitazioni suddette. O

se, al contrario, le succitate disposizioni della direttiva 97/23/CE, in combinato disposto con l'articolo 2 della stessa, debbano essere interpretate nel senso che esse non ostano a condizioni e limitazioni attinenti alle modalità di installazione di attrezzature a pressione (tubazioni del gas) come quelle in oggetto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 9 ottobre 2020 — RM / Landespolizeidirektion Steiermark

(Causa C-508/20)

(2020/C 433/47)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: RM

Autorità resistente: Landespolizeidirektion Steiermark

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in un procedimento penale che viene svolto per la salvaguardia di un regime di monopolio, il giudice nazionale debba esaminare la norma sulla sanzione penale da applicarsi alla luce della libera prestazione dei servizi, allorché in precedenza ha già esaminato il regime di monopolio sulla base dei requisiti indicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e da tale esame è emerso che il regime di monopolio è giustificato.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:
 2. a) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di una pena pecuniaria per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto dell'importo complessivo delle pene pecuniarie irrogate.
 2. b) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di una pena pecuniaria minima di EUR 6 000 per ciascun apparecchio automatico.
 2. c) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda che venga irrogata una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto del totale delle pene detentive sostitutive irrogate.
 2. d) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, in caso di sanzione penale per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda l'imposizione di un contributo alle spese del procedimento penale nella misura del 10 % delle pene pecuniarie irrogate.

3) In caso di risposta negativa alla prima questione:

3. a) Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di un'ammenda per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto dell'importo complessivo delle pene pecuniarie irrogate.
3. b) Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di una pena pecuniaria minima di EUR 6 000 per ciascun apparecchio automatico.
3. c) Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda che venga irrogata una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto del totale delle pene detentive sostitutive irrogate.
3. d) Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, in caso di sanzione penale per la messa a disposizione in qualità di operatore di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda l'imposizione di un contributo alle spese del procedimento penale nella misura del 10 % delle pene pecuniarie irrogate.

⁽¹⁾ GU 2010, C 83, pag. 389.

Ricorso proposto il 12 ottobre 2020 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-510/20)

(2020/C 433/48)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, Ivan Zalogin)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno ai propri obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sub i, ii e iii nonché dall'articolo 17, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino ⁽¹⁾.

— condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

In violazione delle suddette disposizioni della direttiva 2008/56/CE, la Repubblica di Bulgaria ha omesso di comunicare tempestivamente alla Commissione gli aggiornamenti obbligatori della valutazione iniziale dello stato dei mari, della definizione del buono stato ecologico e dei traguardi ambientali

⁽¹⁾ GU 2008, L 164, pag. 19.